

#### Scheda 4 - Rischio idraulico

- Riferimento alle *Norme*

**Titolo II, art. 15**

- **Tavola n. 1 del PTC: Acqua e Suolo scala 1: 50.000**

- Riferimenti cartografici del SIT provinciale:

Bacini idrografici	scala 1:250.000
Compensori di bonifica	scala 1:100.000
Acque pubbliche RD 1775/35	scala 1:25.000
Reticoli idrografici, aree di esondazione	scala 1:25.000
Rischio idraulico	scala 1:25.000
Aree soggette ad esondazione	scala 1:25.000

- Contenuto:

**Disposizioni di salvaguardia**

**Criteri per la pianificazione comunale**

**Direttive, prescrizioni e vincoli**

## *Indirizzi per la pianificazione delle aree sottoposte a rischio idraulico*

1. Gli indirizzi di cui alla presente Scheda rappresentano riferimento per i Comuni ai fini della tutela degli interessi pubblici in materia di rischio idraulico, con particolare riferimento alla prevenzione dei danni provocati da fenomeni di esondazione e ristagno; esse si articolano in:
  - previsioni per gli SU
  - concessione e autorizzazione edilizia;
  - autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
  - accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 36 della legge 5/95;
2. La dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o di ristagno d'acqua deve essere costituita da uno dei seguenti elaborati:
  - una o più sezioni trasversale al corso d'acqua che attraversino l'area di intervento, in scala 1:100 o 1:200 redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima di altezza del piano campagna esistente nella zona di intervento è superiore di almeno m 2 rispetto alla quota del piede d'argine esterno più vicino o del ciglio di sponda.
  - relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato da cui risulti che l'area di intervento è comunemente protetta da rischio di inondazione o ristagno.
  - relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica già effettuata preliminarmente in sede di approvazione dello S.U. generale o del piano urbanistico attuativo, che abbia già individuato l'assenza del rischio.
3. I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio devono essere accompagnati da una relazione idrologico-idraulica, redatta da tecnico abilitato, che individui le caratteristiche del rischio. Tali progetti dovranno essere compatibili con la situazione idraulica dell'ambito territoriale esterno alla zona di intervento. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla realizzazione dell'opera dovranno essere realizzati contestualmente all'opera a cui si riferiscono. Gli interventi necessari a ridurre il rischio idraulico devono essere anch'esse sottoposti alle eventuali autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
4. La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio, deve essere effettuata dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

Quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione o dello Stato, dovrà essere richiesta preliminarmente all'Ufficio del Genio Civile o al Provveditorato delle Opere Pubbliche, secondo le rispettive competenze, l'autorizzazione idraulica prevista dalla normativa vigente.
5. I progetti relativi alle trasformazioni morfologiche con realizzazioni di nuovi edifici, di sistemazioni esterne, di parcheggi, di viabilità, ecc. dovranno ridurre quanto possibile l'impermeabilizzazione superficiale secondo le seguenti prescrizioni:
  - la realizzazione di nuovi edifici deve garantire comunque il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della sup. fondiaria, elevabile al 40% in aree permeabili.
    - i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione delle acque ad eccezione della sicurezza o della tutela storico-ambientale.
  - il convogliamento delle acque piovane in fognature o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno (soprattutto zone dunali e costiere).

6. Ad integrazione di quanto riportato nella scheda n.3 per il Rischio Idraulico si forniscono gli ulteriori indirizzi di seguito riportati:

Per l'intero territorio comunale, con esclusione degli ambiti A, AA, i P.S. individuano le classi di pericolosità di cui alla D.C.R.12.2.1985 n.94, tenendo presenti anche le definizioni in funzione del rischio idraulico:

- Pericolosità irrilevante (classe 1): Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
- b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetricamente superiori di ml.2 rispetto al piede esterno dell'argine o al ciglio di sponda.

In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

- Pericolosità bassa (classe 2): Aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
- b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetricamente superiori di ml.2 rispetto al piede esterno dell'argine o al ciglio di sponda.

- Pericolosità media (classe 3): Aree per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
- b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetricamente inferiori alla quota posta a ml.2 sopra il piede esterno dell'argine o al ciglio di sponda.

Rientrano in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorre una sola delle condizioni di cui sopra.

Per le aree in questa classe di pericolosità deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio.

I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo il livello di rischio e i danni per episodi di esondazione.

- Pericolosità elevata (classe 4): Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorran entrambe le condizioni a) e b) della Pericolosità media.

Relativamente a queste aree deve essere allegato al Piano Strutturale strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico che definisca il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso.

Qualora dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno consentire previsioni edificatorie salvo che per per quegli interventi e quelle infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura.

Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza per la riduzione del rischio, senza alterare il livello dello stesso nelle aree adiacenti.

Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni.